

COMODATO PER LA CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI SFALCIO E RIMOZIONE DI MATERIALE VEGETALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno_____del mese di Luglio

TRA I SOTTOSCRITTI

Da una parte:

- ENTE DI GESTIONE DEL TICINO E LAGO MAGGIORE rappresentato dalla dott. Monica Perroni nata a OMISSIS e domiciliata ai sensi della predetta convenzione presso la sede legale dell'Ente, località Villa Picchetta, s.n., 28062 Cameri (NO).

E dall'altra parte:

- Azienda Agricola rappresentata da PETRINI GIUSEPPE nato a OMISSIS e residente a OMISSIS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

l'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e lago Maggiore di seguito "**COMODANTE**", concede la possibilità di effettuare lo sfalcio e la rimozione della vegetazione all'azienda agricola Petrini Giuseppe di seguito "**COMODATARIO**", che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, le aree indicate del comodante di Ha 3,5 circa che ricadono in località c.na Risi, e sono interamente ricadenti nel comune di Oldenico

Le aree sono rese disponibili solo e unicamente per lo sfalcio e la rimozione del materiale e non per altri scopi.

Il Comodante dichiara che allo stato attuale, sulle aree prative non è consentito né la richiesta di contributo alla comunità europea né qualsivoglia contributo e/o indennizzo per la tipologia di lavoro svolto

Art. 2 – Periodo di intervento

Le aree oggetto del comodato in uso gratuito ovvero di sfalcio e rimozione del materiale vegetale saranno in disponibilità del comodatario solo successivamente al sopralluogo del personale dell'ente parco che rilascerà un nulla osta a procedere. Qualsiasi altra operazione di tipo selvicolturale che non rientri nello sfalcio e rimozione non è consentita

Art. 3 - Durata

Il rapporto contrattuale, che decorre dalla data del presente atto, ha la durata di anni due, al termine del quale il Comodante otterrà la restituzione del bene concesso in comodato

(restituzione ad nutum).

Il Comodante potrà esigere in qualsiasi momento la restituzione del fondo dandone avviso al Comodatario, con lettera raccomandata A/R, in cui sarà specificato il termine per la riconsegna del bene. In caso di morte del Comodatario, il Comodante potrà esigere dagli eredi l'immediata restituzione del fondo.

Art. 4 - Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si impegna a rilasciare le aree senza nessun tipo di modifica e/o coltivazione rispetto a quella in essere

Art. 5 - Manutenzione

Sono a carico del Comodatario tutte le spese sostenute per l'effettuazione degli interventi; egli non ha diritto al rimborso di spese per riparazioni ordinarie e/o straordinarie sostenute per l'attuazione di quanto indicato nell'art. 1

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa e responsabilità

Il Comodante non risponde dei danni a cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dal Comodatario per lo sfalcio e la rimozione del materiale vegetale

Il Comodatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene e polizia rurale e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne il Comodante concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi, come da eventuali richieste di risarcimento o controversie di soggetti terzi conseguenti all'esercizio del comodato da parte del Comodatario.

Art. 7 - Rinvio

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul comodato gratuito contenute nel codice civile (Capo XIV del Titolo III del Libro IV (artt. da 1803 a 1812 c.c.), alle quali si rimanda in caso di mancata specifica regolamentazione nel presente contratto, esclusa ogni altra disciplina di legge.

Si specifica pertanto che il presente comodato in uso gratuito non è soggetto alla disciplina dell'affitto dei fondi rustici, ex legge n. 203 del 1982.

Art. 8 - Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Art. 9 - Elezione di domicilio.

Per ogni comunicazione, notificazione (anche introduttiva di giudizio) comunque relativa al presente accordo, più in generale, ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

- quanto ad "Comodatario" presso la residenza come indicata in epigrafe;

- quanto al “Comodante” presso la residenza come indicata in epigrafe.

Letto, approvato e sottoscritto in due originali

PER IL COMODANTE - _____

PER IL COMODATARIO - _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. 1,2,3,4,5 e 6.

PER IL COMODANTE - _____

PER IL COMODATARIO - _____